



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
OBBLIGAZIONI E DELLE OPERAZIONI CON I
SOGGETTI IN CONFLITTO DI INTERESSI**

PREMESSA.....	3
Art. 1 - Definizioni	3
Art. 2 - Scopo del presente Regolamento	5
Art. 3 - Struttura del presente Regolamento	5
Art. 4 – Ambito soggettivo di applicazione e disciplina a livello di Gruppo	6
Art. 5 - Limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati	7
SEZIONE PRIMA	9
GESTIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI.....	9
Art. 6 - Normativa di riferimento	9
Art. 7 - Nozione di esponente aziendale	9
Art. 8 - Tipologia di operazioni soggette alla normativa	9
Art. 9 - Tipologia di operazioni escluse dalla normativa	10
Art. 10 - Procedura autorizzativa ai sensi di quanto previsto dall’art. 136 del TUB 10	
SEZIONE SECONDA	11
GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	11
Art. 11 - Normativa di riferimento	11
Art. 12. Nozione di parte correlata	11
Art. 13 - Nozione di soggetto connesso	12
Art. 14 - Operazioni soggette alle procedure ex art. 17 del Regolamento	13
Art. 15 - Operazioni escluse dalle procedure di cui all’art. 17 del Regolamento	14
Art. 16 - Regole deliberative	15
Art. 17 - Procedura deliberativa	15
Art. 17.1 - Identificazione delle parti correlate e soggetti connessi	15
Art.17.1.1 - Le Società controllate diverse dalle Società Vigilato	15
Art. 17.2 - Identificazione delle operazioni e istruttoria	17
Art.17.2.1 - Istruttoria delle pratiche di affidamento..	17
Art.17.2.2 - Istruttorie diverse dalle pratiche di affidamento	18
Art. 17.3 - Proposta di deliberazione e informativa preventiva	18
Art. 17.4 - Parere del Comitato degli Amministratori Indipendenti	19
Art. 17.5 - Pareri vincolanti del Collegio Sindacale	19
Art. 17.6 - Competenze deliberative del Consiglio di Amministrazione	20
Art. 17.7 - Competenze deliberative dell’Assemblea dei Soci	21
Art. 18 - Società controllate: operazioni sottoposte all’approvazione del Comitato degli Amministratori indipendenti	21
Art. 19 - Perdite, passaggi a sofferenza e accordi transattivi giudiziali od extragiudiziali connessi ad operazioni con soggetti collegati	21
Art. 20 - Monitoraggio delle operazioni e informativa successiva	22
Art. 21. Il presidio dei conflitti con il personale più rilevante	22
Art. 22 - Controlli interni e norme finali	23
SEZIONE TERZA	24
POLITICA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE PER IL PERSONALE	24
Art. 23 – Premessa	24
Art. 24 Processo di individuazione e gestione dei conflitti	24
ALLEGATO 1 (Schema delle decisioni)	35
ALLEGATO 2 (Limiti prudenziali)	36
ALLEGATO 3 (Informativa trimestrale al Collegio Sindacale)	37

PREMESSA

Art. 1 - Definizioni

Ferma la prevalenza di quanto eventualmente previsto con maggiore dettaglio nei successivi articoli del presente Regolamento, si intendono per:

- a) **“amministratore indipendente”**, i membri del Consiglio di Amministrazione che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo Statuto di Banca IFIGEST S.p.A.;
- b) **“attività di rischio”**, le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni;
- c) **“Banca IFIGEST”** o la **“Banca”** o la **“Capogruppo”**: Banca IFIGEST S.p.A. con sede in Piazza Santa Maria Soprarno, n. 1, Firenze
- d) **“Gruppo”** o **“Gruppo Bancario IFIGEST”**: il gruppo facente capo a Banca IFIGEST S.p.A. composto dalla Capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali – con sede legale in Italia e all'estero – da questa controllate.
- e) **“Comitato degli amministratori indipendenti”**, il comitato interno al Consiglio di Amministrazione di Banca IFIGEST S.p.A., istituito con apposito regolamento ed esclusivamente composto da amministratori indipendenti;
- f) **“controllo”**, ai sensi dell'articolo 23 del TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante ⁽¹⁾.
- g) **“esponente aziendale”**, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (inclusi anche i Sindaci supplenti) di Banca IFIGEST S.p.A. e il Direttore Generale, come meglio specificato all'art. 7 del presente Regolamento;
- h) **“influenza notevole”**, il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo.
L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾
- i) **“intermediari vigilati”**: le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, i gestori, come definiti dal TUF, nonché i gestori esteri, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un ammontare di fondi propri a livello individuale superiore al 2 per cento dell'ammontare di fondi propri a livello consolidato del gruppo bancario di appartenenza;

¹ Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

a. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
b. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

² In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

i. essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;

ii. partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto (5);

iii. l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” (come definite nella presente Sezione), lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali. L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

- j) **“parte correlata”**, i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo bancario o con la società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo di un gruppo bancario:
1. l'esponente aziendale;
 2. il partecipante;
 3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
 4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;
- k) **“partecipante”**, il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB;
- l) **“Società vigilata”**, società del Gruppo bancario IFIGEST rientrante nella categoria degli “intermediari vigilati”
- m) **“soggetto connesso”**, le imprese controllate da una parte correlata, i soggetti che controllano una parte correlata ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata; gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi, così come meglio specificato all'art. 13 del presente Regolamento;
- n) **“stretti familiari”**, i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo;
- o) **“soggetti in potenziale conflitto di interessi”**, espressione con cui può essere indicato, in generale, l'insieme di tutti i soggetti che rientrano nelle definizioni di esponente aziendale, parte correlata e soggetto connesso.;
- p) **“soggetti collegati”**, l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi ⁽³⁾;
- q) **“operazioni con soggetti collegati”**, le transazioni con soggetti collegati, che comportino l'assunzione di attività di rischio, il trasferimento di risorse, servizi od obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione;
- r) **“importo delle operazioni con soggetti collegati”**, il corrispettivo o il valore economico dei beni o servizi oggetto delle transazioni;
- s) **“fondi propri”**, l'aggregato definito dall'art. 4 comma 1 num. 118 del CRR
- t) **“Principi IAS”**: principi contabili internazionali adottati dal regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione del 3 novembre 2008 conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 29 novembre 2008.
- u) **“regolamento Consob”**, regolamento operazioni con parti correlate, delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 della Consob e successive modifiche e integrazioni;
- v) **“TUB”**, il D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche e integrazioni;
- w) **“deliberazione CICR”**, deliberazione n. 277 del 29 luglio 2008 del CICR in tema di *“Disciplina delle attività di rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, ai sensi dell'art. 53, commi 4 e 4-quater, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”* e successive modifiche e integrazioni;
- x) **“istruzioni di vigilanza per le banche”**, circolare n. 229 del 21 aprile 1999 della Banca d'Italia e successive modifiche e integrazioni;

³ Per l'applicazione a livello individuale, Banca IFIGEST fa riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato per l'intero gruppo bancario.

- y) “**disposizioni di vigilanza per le banche**”, circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni;
- z) “**CRD**” (*Capital Requirements Directive*), direttiva UE n. 36 del 2013 e successive modifiche e integrazioni ⁽⁴⁾.
- aa) “**CRR**” (*Capital Requirements Regulation*), Regolamento UE n. 575 del 2013 e successive modifiche e integrazioni;

Art. 2 - Scopo del presente Regolamento

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire i principi e le regole da osservare al fine di presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca comprometta l’oggettività e l’imparzialità delle valutazioni relative alla concessione di finanziamenti e alla effettuazione di altre operazioni nei confronti dei medesimi soggetti.

L’obiettivo del documento, pertanto, è quello di prevenire eventuali distorsioni nell’allocazioni di beni e risorse – generate da potenziali conflitti di interesse – e limitare l’esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, a tutela dei depositanti e degli azionisti.

In particolare, con il presente Regolamento la Banca intende:

- a) definire le regole per la corretta individuazione e il successivo censimento di tutte le categorie di soggetti collegati e per l’individuazione delle operazioni da questi poste in essere;
- b) definire le procedure autorizzative necessarie per porre validamente in essere le operazioni con tutte le categorie di soggetti collegati, garantendo oggettività della valutazione;
- c) garantire la disponibilità delle informazioni relative alle operazioni poste in essere con i soggetti collegati, che siano necessarie:
 - (i) per la verifica delle attività di rischio complessive assunte nei confronti di tali soggetti,
 - (ii) per la corretta rappresentazione nel bilancio individuale e consolidato.

Art. 3 - Struttura del presente Regolamento

La disciplina applicabile a Banca IFIGEST in materia di obbligazioni degli esponenti aziendali, di operazioni con parti correlate e soggetti connessi e di operazioni in conflitto di interesse con il personale della Banca, in base alla normativa attualmente in vigore, include una serie di regole di origine diversa, che investono la fase istruttoria e deliberativa delle operazioni, gli adempimenti informativi e i controlli interni.

Sebbene alcune delle predette fonti normative tengano conto delle altre norme emanate sulla stessa materia, alcune definizioni divergono ⁽⁵⁾, con conseguenti problemi di coordinamento.

Al fine di ottemperare alla normativa sopra citata, Banca IFIGEST S.p.A. adotta il presente Regolamento, che si articola in tre sezioni:

- una prima sezione relativa alla gestione delle obbligazioni degli esponenti aziendali;
- una seconda sezione relativa alla gestione delle operazioni con soggetti collegati;
- una terza sezione relativa alla individuazione e gestione dei conflitti di interesse con il personale.

Il presente Regolamento e le sue eventuali revisioni previste con cadenza triennale, prima della loro adozione, sono sottoposti alla valutazione del Collegio Sindacale e del Comitato degli Amministratori Indipendenti, che devono esprimere un parere sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi della normativa.

Tali pareri sono vincolanti ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione che adotta il presente Regolamento e le sue eventuali revisioni.

⁴ Cfr. art. 88 parr. 4 e 5.

⁶ Cfr. Parte III – Capitolo 11 – Sezione III – par. 1 delle Disposizioni di vigilanza per le banche della Banca d’Italia.

Ciascuna struttura interna della Banca in relazione alle proprie competenze, svolge inoltre un'approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte nel presente Regolamento ai vari profili della disciplina applicabile, anche alla luce di quanto meglio specificato al par. 22 del Regolamento.

Il Predetto Regolamento è comunicato all'Assemblea dei Soci e tenuto a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Art. 4 – Ambito soggettivo di applicazione e disciplina a livello di Gruppo

Il Consiglio di Amministrazione di Banca IFIGEST adotta ogni opportuna misura volta a consentire un'adeguata e puntuale identificazione delle parti correlate e dei soggetti connessi, delle operazioni poste in essere in relazione ad essi, nonché dei conflitti di interesse relativi alle operazioni con il personale della Banca, identificato ai sensi della disciplina sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, in osservanza ai criteri e alle definizioni dettate in questo Regolamento nelle rispettive sezioni.

Ciò premesso, con riferimento alle prime due sezioni, si segnala che l'ambito soggettivo di applicazione è parzialmente coincidente, posto che gli esponenti aziendali ex art. 136 TUB, ai quali si applica la Sezione prima, rientrano anche nella definizione di soggetti collegati ai quali si applica la Sezione seconda. Pertanto, agli esponenti aziendali, occorrerà applicare oltre alla procedura prevista nella Sezione prima del presente Regolamento, anche l'applicazione delle cautele e l'ottenimento dei pareri previsti per le operazioni con soggetti collegati di cui alla Sezione seconda. Viceversa le operazioni con soggetti collegati diversi dagli esponenti aziendali saranno soggette unicamente alle disposizioni della Sezione seconda.

Con riferimento alla Sezione Terza, si rileva che la stessa trova applicazione nei confronti del personale della Banca come definito ai sensi della disciplina sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, e dunque ad un novero di soggetti più ristretto rispetto alle categorie di soggetti collegati.

Ne consegue che agli esponenti aziendali (rientranti sia nella definizione di soggetti collegati che di personale) trova applicazione oltre alla procedura prevista nelle Sezioni prima e seconda del presente Regolamento, anche le misure previste per la gestione dei conflitti con il personale di cui alla Sezione Terza.

Infine, allo scopo di assicurare l'adeguata applicazione, a livello di Gruppo, della normativa richiamata all'art. 1⁶, Banca IFIGEST deve far riferimento, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente Regolamento, al medesimo insieme di "soggetti collegati" definito relativamente all'intero Gruppo.

Ne consegue che le procedure definite dal presente Regolamento agli artt. 11 e seguenti trovano applicazione anche con riferimento alle operazioni tra Banca IFIGEST e i soggetti collegati delle Società Vigilante del Gruppo. Per l'individuazione di tali soggetti collegati può farsi riferimento anche alle procedure definite da ciascuna Società Vigilata del Gruppo, purché ciò non comporti l'esclusione, dal novero dei soggetti collegati, di coloro che sarebbero tali in ragione degli artt. 12 e 13 del presente Regolamento.

Anche al fine di evitare possibili elusioni della normativa attraverso operazioni compiute dalle componenti del Gruppo diverse dalle Società Vigilante, la Banca può fornire alle predette componenti apposite istruzioni e direttive, eventualmente richiedendo l'applicazione di presidi coerenti con quelli previsti nelle presenti disposizioni, in modo proporzionato all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interessi.

⁶ Cfr. Parte III – Capitolo 11 – Sezione III – par. 1 delle Disposizioni di vigilanza per le banche della Banca d'Italia.

Art. 5 - Limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati

Oltre a quanto previsto nei successivi articoli del presente Regolamento, in ogni caso l'assunzione di attività di rischio nei confronti di tutti i soggetti collegati deve essere contenuta entro i limiti indicati all'*Allegato 2*⁷, limiti misurati sia in relazione ai fondi propri individuali della Banca, sia in relazione ai fondi propri consolidati.

In considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interessi nelle relazioni banca-industria, sono previsti limiti più stringenti per le attività di rischio nei confronti delle "parti correlate non finanziarie" vale a dire soggetti che esercitano in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria (come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari).

Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive⁸. La nozione include anche le parti correlate di cui ai punti b), c) e d) dell'art. 12 del presente Regolamento, che siano società di partecipazioni qualificabili come impresa non finanziaria ai sensi della citata disciplina delle partecipazioni detenibili.

Le due categorie di limiti (verso i fondi propri individuali e consolidati) operano contemporaneamente: nel rispetto dei limiti consolidati, una banca appartenente a un gruppo bancario può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di soggetti collegati – indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della parte correlata – entro il limite del 20 % dei fondi propri individuali.

Ai fini di questa disciplina, le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito⁹.

Nel caso in cui tra la Banca o il Gruppo Bancario e una parte correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Sono escluse dai limiti di cui al presente articolo le attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti al Gruppo. Sono altresì escluse le partecipazioni eventualmente detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa in cui la Banca o il Gruppo Bancario abbiano un investimento significativo, se la Banca (o il Gruppo Bancario) è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 49, par. 1, CRR, a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti in queste imprese, nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa, per le quali la Banca (o il Gruppo Bancario) non deduce le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell'articolo 471 CRR.

Art. 5.1.- Rispetto dei limiti prudenziali in caso di eventuale superamento

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Qualora, per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca, uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la Banca predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Comitato degli Amministratori Indipendenti e il Collegio Sindacale.

Il piano di rientro deve essere trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

⁷ Ciò in base alla Parte III – Capitolo 11 – Sezione II – par. 1 delle Disposizioni di vigilanza per le banche della Banca d'Italia.

⁸ Va fatto riferimento: (i) per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni; (ii) per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10; (iii) per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10. Vanno considerati i dati dell'ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico.

⁹ In base a quanto previsto alla Parte III – Capitolo 11 – Sezione II, "Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulle grandi esposizioni. Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai fondi propri. Non sono incluse nei limiti le esposizioni di cui all'articolo 390, par. 6, lett. a), b), c) e d) CRR."

Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca o in una società del Gruppo, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi. La Banca valuta i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto di interessi), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) ai sensi di quanto previsto dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1 delle disposizioni di vigilanza delle banche; in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, a integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

Art. 5.2. – Controllo e mitigazione dei rischi assunti verso Soggetti Collegati

In coerenza con le proprie finalità e caratteristiche organizzative, nonché con le politiche interne che definiscono la propensione al rischio e con il piano strategico, la Banca persegue una strategia di gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati improntata ad una assunzione consapevole del rischio, che si estrinseca nel:

- tenere sotto osservazione le esposizioni nei confronti dei soggetti collegati che possono influire in maniera determinante nella gestione aziendale, anche alla luce degli obblighi informativi posti in capo alle Società Vigilata e altre ulteriori società del Gruppo;
- prevenire e gestire i conflitti di interesse che insorgono nei rapporti con soggetti collegati anche alla luce di quanto previsto nella Sezione Terza del Regolamento;
- assicurare in via continuativa il rispetto dei limiti per le attività di rischio sancito dalla normativa, nonché i limiti previsti nel presente Regolamento;
- adottare idonee tecniche di attenuazione del rischio anche alla luce di quanto previsto nella Sezione Terza del Regolamento.

La misura delle attività di rischio verso soggetti collegati in rapporto ai Fondi Propri, con riferimento alla totalità delle attività di rischio verso la totalità dei Soggetti Collegati, è misurata annualmente in sede ICAAP/ILAAP.

La Funzione di Risk Management monitora trimestralmente l'esposizione dei soggetti collegati attraverso il software "Vela" fornito dall'Outsourcer Cabel basato sulla specifica anagrafica parti correlate e segnala potenziali situazioni di rischio rispetto ai limiti prudenziali previsti dalla normativa. Resta fermo che la Banca valuta con particolare attenzione ogni operazione da concludersi con soggetti collegati sia dal punto di vista del merito creditizio, sia delle eventuali forme di garanzia accessorie, nel rispetto dei limiti complessivi deliberati e quelli individuali normativamente previsti. Con riferimento alle garanzie accessorie, in fase di istruttoria, la funzione competente per l'operazione da concludersi con un soggetto collegato, verifica la presenza delle condizioni che consentono di trattare detta eventuale garanzia come un adeguato strumento di mitigazione del rischio, la sua congruità rispetto all'operazione garantita e la sua adeguatezza in termini qualitativi e quantitativi rispetto alla tipologia e all'entità dell'affidamento.

La Banca valuta altresì, in subordine, la possibilità di acquisire un'appropriatezza garanzia ammissibile prestata da soggetti indipendenti dai soggetti collegati e il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito del prenditore.

SEZIONE PRIMA

GESTIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

Art. 6 - Normativa di riferimento

La disciplina relativa alle obbligazioni degli esponenti aziendali deriva direttamente dalle disposizioni dell'art. 136 del TUB e dal Titolo II – Capitolo 3 delle “Istruzioni di vigilanza per le banche” (per le sole parti dell'art 136 del TUB che sono rimaste invariate dal 21 aprile 1999¹⁰); in tali disposizioni sono presenti anche le metodologie operative da seguire per poter superare il divieto, per gli esponenti aziendali, di contrarre obbligazioni con la banca di appartenenza. Ai sensi dell'art. 136 del TUB, l'inosservanza delle disposizioni ivi previste è punita con una sanzione penale (reclusione da uno a tre anni e multa da euro 206 a 2.066 euro).

Art. 7 - Nozione di esponente aziendale

In relazione alle definizioni di “esponente” e alla tipologia di operazioni soggette alla normativa sopra richiamata, tenuto conto dell'attuale sistema di governo adottato da Banca IFIGEST e dell'attuale struttura del Gruppo Bancario, sono soggetti alle presenti disposizioni i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (compresi i Sindaci supplenti¹¹) di Banca IFIGEST per tutte le obbligazioni e gli atti posti in essere con la Banca.

Art. 8 - Tipologia di operazioni soggette alla normativa

Sono oggetto delle presenti disposizioni:

- a) i “*rapporti contrattuali che comportino obbligazioni degli esponenti aziendali di qualsiasi natura, finanziarie e non finanziarie, nei quali assume rilevanza la qualità soggettiva della controparte e sussiste, anche solo in astratto, la possibilità di conflitto con l'interesse della Banca che l'art. 136 TUB intende evitare*”;
- b) gli incarichi professionali¹²;
- c) i rapporti contrattuali in cui l'obbligato o il contraente abbia un legame con un esponente aziendale tale che quest'ultimo risponda personalmente ed illimitatamente per le obbligazioni contratte con la Banca (ad esempio operazioni di finanziamento a società in cui l'esponente aziendale sia socio illimitatamente responsabile o a società di capitali in cui l'esponente sia unico azionista o garanzie prestate dall'esponente aziendale per obbligazioni di terzi);
- d) le obbligazioni preesistenti in caso di mutamento delle condizioni dell'operazione (ad esempio tassi, valute, spese, commissioni ecc.), anche nelle ipotesi seguenti:
 - (i) finanziamenti accordati a esponenti aziendali o a società contraenti di cui alla lett. c) prima che gli stessi acquisissero tale “status”,

¹⁰ Come precisato in premessa al Titolo II – Capitolo 3, nella versione informativa delle Istruzioni di vigilanza annotata con le comunicazioni modificative e integrative al 4 dicembre 2019, disponibile sul sito della Banca d'Italia: “*Gli “indirizzi di massima” contenuti nel presente Capitolo si riferiscono al testo dell'articolo 136 TUB vigente al 21 aprile 1999 (data di emanazione della presente Circolare). Successivamente, l'articolo 136 del TUB è stato modificato da diversi interventi legislativi (...). È dunque possibile continuare a fare riferimento al presente Capitolo solo per le parti dell'articolo 136 rimaste invariate*”.

¹¹ Così stabilito nella nota 2 al Titolo II – Capitolo 3 – Sezione II – par. 1 (vedi nota a piè di pagina 2) nella versione informativa delle Istruzioni di vigilanza annotata con le comunicazioni modificative e integrative al 4 dicembre 2019.

¹² Le Istruzioni di vigilanza per le banche a tale proposito riportano, al Titolo II – Capitolo 3 – Sezione II – par. 3: “*Motivi di opportunità consigliano in ogni caso di evitare l'affidamento in forma sistematica ed esclusiva a propri esponenti di incarichi professionali, in quanto tale prassi – potrebbe incidere sulla stessa compatibilità degli interessi dell'esponente con gli interessi aziendali*”.

- (ii) obbligazioni assunte da esponenti di banche partecipanti a una fusione nel caso in cui permangano all'interno degli organi della nuova banca;
- e) le obbligazioni contratte indirettamente o per interposta persona e cioè dove il rapporto obbligatorio, se pur formalmente riferito ad un soggetto diverso dall'esponente aziendale, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo;
- f) le obbligazioni intercorrenti con società controllate dagli esponenti aziendali ai sensi dell'art. 23 TUB.

Art. 9 - Tipologia di operazioni escluse dalla normativa

Le presenti disposizioni non si applicano alle obbligazioni tra società appartenenti ad un medesimo gruppo bancario (o comunque tra banche) per le operazioni sul mercato interbancario.

Sono inoltre escluse dalle presenti disposizioni le operazioni rese a condizioni standardizzate in uso alla clientela o ai dipendenti che non comportino erogazione del credito (ad esempio apertura conto corrente, certificati di deposito, etc.)¹³.

Art. 10 - Procedura autorizzativa ai sensi di quanto previsto dall'art. 136 del TUB

I divieti sanciti dalla normativa in esame possono essere "rimossi" attraverso una particolare procedura deliberativa, come previsto dall'art. 136 del TUB, secondo cui in tutti i casi nei quali si debba deliberare in merito ad una delle fattispecie elencate all'art. 8 è necessario che:

- a) la delibera venga assunta dal Consiglio di Amministrazione di Banca IFIGEST all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale, fatte salve le disposizioni procedurali inerenti alle parti collegate;
- b) le deliberazioni non siano generiche; per ciascuna operazione andranno quindi riportate le caratteristiche atte ad individuarla, nonché le motivazioni per cui l'operazione è ritenuta non lesiva degli interessi della Banca.

L'unanimità non deve intendersi come la presenza di tutto l'organo amministrativo, bensì come il voto favorevole di tutti i presenti, senza nessuna astensione – salvo beninteso quella dell'interessato (sono quindi valide le delibere prese anche in assenza di uno o più amministratori laddove siano rispettati i limiti statutari posti per la validità delle deliberazioni).

È facoltà del Consiglio di Amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui all'art. 136 del TUB, purché nel rispetto delle modalità previste dal citato articolo¹⁴.

Per quanto invece concerne il voto favorevole dei membri del Collegio Sindacale, è necessario che, in assenza di uno o più Sindaci, l'approvazione dei Sindaci assenti sia formalizzata in un apposito documento scritto da conservare agli atti della Banca e sia fatta constare nella riunione consiliare successiva. Rimane esclusa la possibilità di dare corso all'operazione fino a che non sia intervenuta l'approvazione di tutti i Sindaci.

Qualora un Sindaco sia interessato dall'operazione, lo stesso non deve concorrere all'espressione del parere¹⁵.

¹³ Ciò in base al Titolo II – Capitolo 3 – Sezione II – par. 3, nella versione informativa delle Istruzioni di vigilanza annotata con le comunicazioni modificative e integrative al 4 dicembre 2019.

¹⁴ Al Titolo II – Capitolo 3 – Sezione II – par. 1, nella versione informativa delle Istruzioni di vigilanza annotata con le comunicazioni modificative e integrative al , si legge: "(...) qualora le funzioni di gestione siano per statuto delegate in via ordinaria a un organo ristretto, quale il comitato esecutivo, cui sono attribuiti poteri in materia di erogazione di credito, si ritiene coerente con il dettato normativo che tale organo assuma le deliberazioni richieste dall'art. 136 del T.U. È opportuno comunque che esse siano portate a conoscenza del consiglio di amministrazione".

¹⁵ Ciò in base al Titolo II – Capitolo 3 – Sezione II delle Istruzioni di vigilanza per le banche della Banca d'Italia.

SEZIONE SECONDA

GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Art. 11 - Normativa di riferimento

La disciplina relativa alla gestione delle operazioni con tale categoria di soggetti in potenziale conflitto di interessi (come definiti nell'art. 1 di questo Regolamento) deriva direttamente dalle seguenti disposizioni:

1. L'art. 53, comma 4, del TUB attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, il potere di disciplinare i limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti ad essi collegati¹⁶.
In attuazione dei poteri attribuiti dal TUB il CICR ha emesso la Deliberazione n. 277 del 29 luglio 2008 in materia di "Disciplina delle attività di rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati".
2. La Parte III – Capitolo 11 delle disposizioni di vigilanza per le banche amplia l'insieme delle norme volte a regolamentare la disciplina delle operazioni con soggetti collegati. Infatti, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lettere b) e d) del TUB ed ai commi 4-ter e 4-quater dello stesso articolo, la Banca d'Italia ha voluto introdurre specifiche metodologie operative che le banche dovranno seguire per limitare e presidiare i rischi che la vicinanza di taluni soggetti, ossia dei soggetti collegati, possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni assunte.
3. Il principio contabile IAS 24 (Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, vincolante dal 2005) identifica il perimetro delle parti correlate e prescrive alle società e alle loro controllate una dettagliata rendicontazione sulle operazioni compiute con tali entità.
4. Il Regolamento Consob pur non essendo direttamente applicabile alla Banca, viene in rilievo limitatamente alla parte in cui richiama le definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate ai sensi dello IAS 24 nonché le ulteriori definizioni alle stesse funzionali previste dai principi contabili internazionali tenuto conto che questi ultimi trovano applicazione anche nei confronti della Banca.

Come precisato in premessa, va sottolineato che l'ambito applicativo delle operazioni con soggetti collegati è più ampio della concorrente disciplina speciale concernente le operazioni con gli esponenti aziendali. In ragione di ciò, laddove ricorrano gli estremi per l'applicazione di quest'ultima disciplina, occorrerà adottare, per le operazioni, la procedura speciale di approvazione da essa prevista, ferme restando tutte le cautele istruttorie e procedurali indicate per le operazioni con soggetti collegati.

Art. 12. Nozione di parte correlata

Le definizioni di parte correlata sono contenute nella direttiva CRD, nella deliberazione del CICR, nello IAS 24¹⁷ e nella Parte III – Capitolo 11 delle Disposizioni di vigilanza per le banche .

¹⁶ Successivamente l'art. 53, comma 4-ter, del TUB prevede che la Banca d'Italia individui i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comportano la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione. L'art. 53, comma 4-quater, stabilisce inoltre che la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d'interessi tra banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica.

¹⁷ L'ambito applicativo descritto è molto più ampio di quello di "gruppo" incluso nello IAS 27, anche se rimane chiaro che i rapporti infragruppo rientrano integralmente nell'ambito dello IAS 24. Al fine di meglio definire l'ambito di applicazione del nuovo IAS 24, è necessario definire il significato di alcuni concetti espressi dallo IASB sulle parti correlate. Sono incluse tra le parti correlate anche "dirigenti con responsabilità strategiche" intesi come quei soggetti che "hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell'entità stessa" (IAS 24, par. 9). Risultano poi ricompresi i "familiari stretti di un soggetto", ovvero quei familiari che si intende possano influenzare la parte

Cercando di coordinare i contenuti delle normative appena citate, per “parte correlata” alla Banca si intendono:

- a) Gli esponenti aziendali – vale a dire i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Banca IFIGEST consistenti negli Amministratori e nei Sindaci (anche supplenti);
- b) Il titolare di una partecipazione (“partecipante”) in Banca IFIGEST, la cui acquisizione è soggetta ad autorizzazione della Banca d’Italia ai sensi degli artt. 19 e seguenti del TUB ovvero di altra Autorità di vigilanza estera, e chi esercita i diritti ad essa inerenti, nonché chi comunque detenga il controllo della Banca¹⁸.
- c) Il soggetto, diverso dal partecipante, che è in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell’organo con funzione di gestione/di supervisione strategica di Banca IFIGEST anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l’esercizio di tali diritti o poteri.
- d) Una società o un’impresa anche costituita in forma non societaria, sulla quale la Banca o altra Società del Gruppo Bancario IFIGEST esercita, direttamente o indirettamente, il controllo o un’influenza notevole.
- e) Una *joint venture* a cui Banca IFIGEST partecipa.
- f) Un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti di Banca IFIGEST, oppure di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.
- g) Altri soggetti individuati dalla Banca d’Italia tenendo conto dello IAS 24¹⁹, come riportato dal regolamento della Commissione Europea (CE) 2238/2004, secondo quanto previsto dalla deliberazione del CICR.

È necessario sottolineare che in ciascun rapporto con parti correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non solamente alla sua forma giuridica.

Infine, sono considerate parti correlate, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, anche i soggetti che intrattengono le relazioni sopra elencate con le Società Vigilato del Gruppo.

Art. 13 - Nozione di soggetto connesso

La direttiva CRD, il CICR e la Banca d’Italia ampliano ulteriormente la tipologia dei soggetti coinvolti dalla normativa citata, definendo come “soggetti connessi ad una parte correlata”:

- a) Le società, gli enti e le imprese anche costituite in forma non societaria controllati, direttamente o indirettamente, da una parte correlata.
- b) Le società e le imprese anche costituite in forma non societaria, in cui un membro del Consiglio di Amministrazione della Banca detiene una partecipazione qualificata pari o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto, può esercitare un’influenza notevole o significativa, è membro del relativo organo di gestione oppure occupa posizioni dirigenziali.

correlata o essere influenzati da essa nei loro rapporti con l’impresa. Nella nozione di familiari stretti, lo IAS 24 par. 9 comprende: i figli e il coniuge o il convivente della parte correlata, i figli del coniuge o del convivente della parte correlata, e le persone a carico della parte correlata, del coniuge o del convivente di essa. La direttiva CRD dispone poi l’inclusione, nel novero dei familiari stretti, delle parti dell’unione civile.

¹⁸ La Banca d’Italia può stabilire, per le società italiane, soglie partecipative inferiori rispetto a quelle previste ai fini dell’autorizzazione.

¹⁹ Vedi deliberazione CICR, art. 1, comma 1, punto 1), lett. e) e Parte III – Capitolo 11 – Sezione V – par. 5 delle Disposizioni di vigilanza per le banche. Secondo lo IAS 24, par. 9: “Una parte correlata è una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio (nel presente Principio, definita come l’«entità che redige il bilancio»). (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale persona: (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio; (ii) ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; o (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante. (b) Un’entità è correlata a un’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni: (i) l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre); (ii) un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità); (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte; (iv) un’entità è una joint venture di una terza entità e l’altra entità è una collegata della terza entità; (v) l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il bilancio o di un’entità ad essa correlata. Se l’entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all’entità che redige il bilancio; (vi) l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a); (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un’influenza significativa sull’entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità (o di una sua controllante)”.

- c) I soggetti che controllano una parte correlata di cui ai punti b) e c) del precedente articolo, ovvero che sono sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata.
 - d) Gli stretti familiari²⁰ di una parte correlata e le società e le imprese costituite anche in forma non societaria controllate da questi ultimi.
 - e) Le società e le imprese anche costituite in forma non societaria, in cui lo stretto familiare di un membro del Consiglio di Amministrazione della Banca detiene una partecipazione qualificata pari o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto, può esercitare un'influenza notevole o significativa, è membro del relativo organo di gestione oppure occupa posizioni dirigenziali.
- Infine, sono considerati soggetti connessi, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, anche i soggetti che rientrano nelle categorie sopraelencate in virtù della loro relazione con le parti correlate delle Società Vigilante del Gruppo.

Art. 14 - Operazioni soggette alle procedure ex art. 17 del Regolamento

Sono soggette al presente Regolamento le operazioni come definite alla lettera r) delle premesse, ossia le transazioni con soggetti collegati che comportino l'assunzione di attività di rischio, il trasferimento di risorse, servizi od obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Vengono di seguito identificati i criteri per la rilevazione delle operazioni oggetto della procedura deliberativa prevista nel successivo art. 17, e in particolare definite:

- a) **Operazione di maggiore rilevanza:** si tratta dell'operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto ai fondi propri (consolidati, nel caso di gruppi) è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo le modalità indicate dall'Allegato B della Parte III – Capitolo 11 – Sezione 1 delle Disposizioni di vigilanza per le Banche, alla voce "Indice di rilevanza del controvalore". Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate dal richiamato Allegato B alla voce "Indice di rilevanza dell'attivo". La Banca può individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori qualitativi o quantitativi. In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, ai fini del calcolo della soglia di rilevanza, il valore di dette operazioni viene cumulato.
- b) **Operazione di minore rilevanza:** si tratta dell'operazione con soggetti collegati diversa da quelle di maggiore rilevanza. Anche in questo caso, se le operazioni compiute nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, sono tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, ai fini del calcolo della soglia di rilevanza, il valore di dette operazioni viene cumulato.

A titolo puramente indicativo e non esaustivo, possono essere oggetto della presente normativa:

- a) Acquisti o vendite di beni mobili (finiti o semilavorati), di immobili e altre attività;
- b) Operatività avente ad oggetto strumenti finanziari;
- c) Prestazione o ottenimento di servizi;
- d) Contratti di agenzia, contratti d'affitto, contratti di leasing;
- e) Trasferimento di ricerche e sviluppo e accordi di licenza;
- f) Finanziamenti (compresi prestiti e conferimenti di capitale in denaro o natura);
- g) Garanzie personali o collaterali;
- h) Contratti di servizi amministrativi.

²⁰ Giova rammentare che, ai fini del presente Regolamento e in base alla Parte III – Capitolo 11 – Sezione I delle Disposizioni di vigilanza per le banche della Banca d'Italia, al principio IAS 24, cui rinvia l'art. 3 comma 1 lett. a) del Regolamento Consob, e alla direttiva CRD sono "stretti familiari" i parenti fino al secondo grado e il coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli e le persone comunque a carico della parte correlata, del coniuge, della parte dell'unione civile o del convivente more-uxorio. A tali propositi, si veda la definizione fornita all'art. 1 lett. f) del presente Regolamento.

Art. 15 - Operazioni escluse dalle procedure di cui all'art. 17 del Regolamento

Le operazioni con soggetti collegati indicate nell'elenco seguente²¹ sono escluse dall'ambito di applicazione delle procedure di cui all'art. 17 di questo Regolamento:

- a) le **operazioni infragruppo**, ove per tali si intendono le operazioni effettuate con o tra società controllate e società sottoposte a influenza notevole, quando nell'operazione non vi siano "interessi significativi" di altri soggetti collegati. La valutazione in merito all'esistenza di interessi significativi è effettuata dal Collegio Sindacale, che valuta le operazioni segnalate in via preventiva all'esecuzione delle medesime. Rientrano tra le operazioni escluse in base al presente articolo anche quelle di trasferimento infragruppo di fondi o di "collaterale" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- b) le **operazioni sui compensi**, ove per tali si intendono le deliberazioni relative ai compensi corrisposti agli esponenti aziendali, a condizione che tali deliberazioni siano assunte nel rispetto della policy interna conforme alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche emanate dalla Banca d'Italia;
- c) le **operazioni necessarie**, ove per tali si intendono le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza con finalità di stabilità;
- d) le **operazioni di importo esiguo**, ove per tali si intendono tutte quelle di importo non eccedente Euro 250.000 per i finanziamenti ed Euro 100.000 per le altre operazioni. Nel caso di operazioni concernenti la concessione di affidamenti, si considera la somma degli affidamenti relativi alla singola parte correlata ed al relativo gruppo economico di appartenenza;
- e) le **operazioni urgenti**, ove per tali si intendono quelle operazioni alla cui mancata assunzione conseguirebbe un evidente e grave danno patrimoniale per la Banca; la sussistenza del carattere di urgenza deve essere specificamente comprovata da parte dell'organo deliberante sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte. In caso di operazioni che ricadono nella competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione, il Comitato degli Amministratori Indipendenti e il Collegio Sindacale devono essere informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione. Ove il Comitato degli Amministratori Indipendenti, ovvero il Collegio Sindacale, non ritengano sussistente il carattere di urgenza, ne devono dare pronta informativa agli altri organi e, alla prima occasione utile, all'Assemblea dei Soci;
- f) le **operazioni ordinarie**, ove per tali si intendono le operazioni di minore rilevanza che sono effettuate a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, o che rientrano nell'ambito dell'ordinario esercizio dell'attività operativa (incluse le operazioni da compiersi per tramite di società controllate e l'attività operativa delle stesse) e della connessa attività finanziaria. Nel definire quali operazioni rientrano in questa categoria, la Banca tiene conto anche dei seguenti elementi:
 - il livello di riconducibilità all'ordinaria attività,
 - l'oggettività delle condizioni,
 - la semplicità dello schema economico-contrattuale,
 - la ridotta rilevanza quantitativa,
 - la tipologia della controparte.

A tali fini, inoltre, si considerano condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, le condizioni analoghe a quelle normalmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità, rischio, oppure derivanti da tariffe pubbliche e/o regolamentate o ancora da prezzi imposti, ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre per un determinato corrispettivo. È necessario che le condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard siano documentate e risultino da oggettivi elementi di riscontro. Inoltre, la delibera deve contenere elementi che comprovino

²¹ L'elenco è redatto in base a quanto previsto alla Parte III – Capitolo 11 – Sezioni I e III – par. 3.7 delle Disposizioni di vigilanza per le banche della Banca d'Italia e all'art. 13 del Regolamento Consob.

il carattere ordinario dell'operazione stessa. Anche in base a quanto previsto al successivo art. 22, in merito alle misure di controllo interno, sia al Comitato degli Amministratori Indipendenti che al Consiglio di Amministrazione devono pervenire annualmente informazioni idonee a un adeguato monitoraggio di tali operazioni, per effettuare eventuali interventi correttivi.

Art. 16 - Regole deliberative

In applicazione alle suddette definizioni, dei canoni di interpretazione ricavabili dalle varie norme applicabili²², nonché dell'assetto organizzativo del Gruppo Bancario IFIGEST, il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri di identificazione delle operazioni con soggetti collegati da riservare alla propria competenza deliberativa, nonché tutte le regole deliberative dirette a garantire la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale nella gestione di tali operazioni all'interno del Gruppo. In particolare, il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità di approvazione e di esecuzione delle operazioni poste in essere dalla Banca con soggetti collegati.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione definisce le specifiche operazioni (ovvero determina i criteri per individuare tali operazioni) che debbono essere approvate previo parere vincolante del Comitato degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale, con l'eventuale assistenza di esperti esterni.

Tutto ciò considerato, nelle disposizioni che seguono viene delineata la procedura adottata dalla Banca per il compimento di operazioni con soggetti collegati.

Art. 17 - Procedura deliberativa

La procedura di attuazione del precedente articolo è articolata nei seguenti punti:

- a) Identificazione delle parti correlate e soggetti connessi (art. 17.1)
- b) Identificazione delle operazioni e istruttoria (art. 17.2)
- c) Proposta di deliberazione e informativa preventiva (art. 17.3)
- d) Parere del Comitato Amministratori Indipendenti (art. 17.4)
- e) Parere del Collegio Sindacale (art. 17.5)
- f) Competenze deliberative del Consiglio di Amministrazione (art. 17.6)
- g) Competenze deliberative dell'Assemblea dei Soci (art. 17.7)

Art. 17.1 - Identificazione delle parti correlate e soggetti connessi

Al fine di identificare le parti correlate ed i soggetti connessi, la Banca richiede agli Azionisti – nei limiti di cui alla seguente lettera a) –, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai componenti del Collegio Sindacale (anche supplenti), i nominativi degli stretti familiari e quelli di società, enti o imprese costituite anche in forma non societaria da tutti costoro controllate o in cui sono detenute partecipazioni rilevanti ai fini del presente Regolamento, nonché i riferimenti di eventuali mandati fiduciari aperti a nome dei predetti soggetti e che abbiano rapporti accesi presso la Banca.

Tale richiesta è effettuata con periodicità annuale e al momento dell'apertura di nuovi rapporti, del loro rinnovo e della loro revisione, nonché quando ritenuto comunque opportuno.

La Banca provvede altresì a richiedere, alle altre Società Vigilato del Gruppo, l'elenco dei rispettivi soggetti collegati, secondo i criteri previsti all'art. 4.

Tale richiesta è avanzata con periodicità annuale e, comunque, quando ritenuto opportuno.

La Banca inoltre richiede alle parti correlate di comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati.

²² Il riferimento è alle seguenti normative: deliberazione CICR, le Disposizioni di vigilanza per le banche, IAS 27, 28 e 31, Regolamento Consob.

I nominativi dei soggetti collegati sono registrati e censiti in un'apposita anagrafica del sistema informativo aziendale, denominata "anagrafica soggetti collegati" e separata dall'anagrafica generale. La gestione di tale anagrafica è affidata alla Segreteria Affari Generali (d'ora in poi anche "SAF"), che ha il compito di mantenerla aggiornata tramite informazioni fornite dalle parti correlate. Sono altresì adottate adeguate misure dirette a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite.

Se necessario, tali informazioni devono essere verificate in base alle informazioni disponibili da fonti affidabili ed indipendenti (per esempio visura Cerved), integrando il censimento fornito dalla parte correlata.

Il censimento dei soggetti collegati è effettuato, nei limiti dell'ordinaria diligenza, anche con riferimento a soggetti non censiti come parti collegate, ma per i quali si possa presumere, in base alle informazioni in possesso della Banca e/o comunicate dalla parte correlata, che vi siano rapporti di collegamento. A tale proposito, sono censiti gli affini entro il secondo grado delle parti correlate²³.

I nominativi registrati nell'apposita "anagrafica soggetti collegati" sono integrati eventualmente con i soggetti collegati individuati dalla funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sulle grandi esposizioni la quale ha il compito di individuare le relazioni intercorrenti tra le controparti della Banca e tra questi e la Banca e le Società Vigilante del Gruppo, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come parte correlata o soggetto connesso.

A tali fini, detta funzione si avvale di tutte le fonti di informazioni disponibili, sia interne sia esterne (archivi aziendali, Centrale dei rischi, Centrale dei bilanci, etc.), integrandole e raccordandole in modo da acquisire e mantenere una visione completa dei fenomeni.

Particolare attenzione è prestata nel caso di rapporti con gruppi economici che si avvalgono di strutture societarie complesse o che non assicurano una piena trasparenza delle articolazioni proprietarie e organizzative (ad esempio, in quanto includano società localizzate in centri off-shore ovvero facciano impiego di veicoli societari o di schermi giuridici che possano ostacolare la ricostruzione degli assetti proprietari e delle catene di controllo).

Di seguito sono definiti i criteri di identificazione dei soggetti collegati della Capogruppo e delle Società Vigilante del Gruppo.

a) Azionisti

L'assetto proprietario e statutario della Banca non presenta alcun azionista che da solo o congiuntamente ad altri sia in grado di esercitare un potere di *controllo* sulla gestione.

Inoltre, non si hanno elementi univoci per ritenere che alcuno degli azionisti possa esercitare sulla Società un potere di *influenza notevole*, non essendo raggiunta individualmente la soglia del 20% dei diritti di voto. Il Consiglio di Amministrazione, peraltro, conduce a tale riguardo una valutazione aggiornata, anche alla luce di eventuali accordi stipulati tra gli azionisti, della loro rappresentanza in seno agli organi sociali e dell'insieme dei rapporti rilevanti ai sensi del principio contabile IAS 28²⁴.

Ferme restando le indicazioni sopra rappresentate, la Banca intende applicare la disciplina in materia di operazioni con parti correlate, in via di autoregolamentazione, ad un perimetro più esteso rispetto a quello considerato dalla normativa di riferimento, allo scopo di assoggettare al trattamento riservato alle operazioni di questo tipo anche i rapporti che intercorrono con i suoi azionisti più significativi.

In tale prospettiva, sono considerate parti correlate gli azionisti di Banca IFIGEST ed i relativi gruppi societari (entità controllate, controllanti, o sottoposte a comune controllo) che, in virtù di accordi parasociali, abbiano un diritto di voto nella Banca superiore al 9% (calcolata sui soli titoli in proprietà). Con riferimento alle Società Vigilante del Gruppo sono considerate parti correlate gli azionisti ed i relativi gruppi societari (entità controllate, controllanti, o sottoposte a comune controllo) che, in virtù di accordi parasociali, abbiano un diritto di voto superiore al 9% (calcolata sui soli titoli in proprietà).

²³ Ciò in base alla Parte III – Capitolo 11 – Sezione V – par. 2 delle Disposizioni di vigilanza per le banche della Banca d'Italia.

²⁴ Si tratta del principio relativo alla partecipazione in società collegate.

b) Entità controllate, joint ventures, entità collegate e fondi pensione

Al fine di applicare correttamente le procedure deliberative, informative e di controllo sulle operazioni con soggetti collegati, si farà comunque riferimento anche al perimetro delle entità controllate, sottoposte a controllo congiunto e collegate, identificate in conformità ai principi contabili per la redazione del bilancio.

c) Esponenti aziendali

In merito, sono considerate parti correlate²⁵:

- i componenti il Consiglio di Amministrazione;
- i componenti del Collegio Sindacale (anche supplenti).

Rilevano altresì come soggetti connessi gli "stretti familiari" dei predetti esponenti aziendali, tra i quali rientrano²⁶ quei familiari che possono influenzare, o essere influenzati dal soggetto interessato, nei loro rapporti con la Banca o con la Società Vigilata e, in particolare, si presumono tali: i parenti fino al secondo grado e il coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente more-uxorio, nonché i figli e le persone comunque a carico di tale parte correlata, del coniuge, della parte dell'unione civile o del convivente more-uxorio (in linea con quanto indicato all'art. 1 lettera f)).

17.1.1 - Le Società controllate diverse dalle Società Vigilata

Il monitoraggio delle operazioni con parti correlate e i relativi soggetti connessi sarà effettuato anche al livello delle società del Gruppo diverse dalle Società Vigilata (di seguito le "**società controllate**"), secondo eventuali direttive di Gruppo attuative dei criteri stabiliti nel presente documento.

Al fine di dare attuazione alla richiamata normativa anche per le operazioni realizzate dalle società controllate con i soggetti collegati, ciascuna di esse deve provvedere al censimento delle operazioni concluse con i soggetti collegati della Banca e delle Società Vigilata ed al periodico aggiornamento degli elenchi delle *proprie* parti collegate, mettendole a disposizione della Capogruppo secondo le modalità sopra descritte. Restano fermi gli ulteriori obblighi informativi di cui all'art. 20 del Regolamento.

Art. 17.2 - Identificazione delle operazioni e istruttoria

La procedura informatica utilizzata dalla Banca risulta in grado di gestire i processi di raccolta ed elaborazione delle informazioni anagrafiche sulle parti correlate e sui soggetti connessi.

In particolare, la Segreteria Affari Generali inserisce in una specifica procedura ogni soggetto risultante dal processo di censimento svolto attraverso le autodichiarazioni fornite dagli esponenti aziendali della Banca e delle società appartenenti al Gruppo. Tale processo viene posto in essere in occasione dell'assunzione della carica e successivamente aggiornato con frequenza annuale.

L'archivio viene inoltre aggiornato a seguito di specifiche comunicazioni ricevute o direttamente dai soggetti sopra indicati o da altre strutture operative in relazione ai normali approfondimenti documentali svolti nell'ambito della propria attività.

Parallelamente i soggetti inseriti nella procedura "Parti Correlate" se presenti anche in Anagrafica Generale, vengono identificati in detta anagrafica con un codice distintivo.

17.2.1. – Istruttoria delle pratiche di affidamento

La procedura "EasyLoan", utilizzata per la gestione delle pratiche di istruttoria degli affidamenti, recepisce automaticamente le informazioni presenti sulla procedura "Parti Correlate" e

²⁵ Ciò in base alla combinazione dei principi esposti nella Parte III – Sezione I – par. 3 delle Disposizioni di vigilanza per le banche della Banca d'Italia, e quanto previsto dall'art. 3 comma 1 lett. a) del Regolamento Consob e considerando inoltre che, con specifico riferimento ai membri dell'Alta Direzione, lo IAS 24 qualifica come dirigenti con responsabilità strategiche, includendoli tra le parti correlate, i soggetti titolari del potere e della responsabilità, diretta o indiretta, "della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità" (compresi gli amministratori, esecutivi o meno, dell'entità stessa).

²⁶ Per espressa previsione dello IAS 24, par. 9.

sull'Anagrafica Generale. Detta procedura risulta inoltre parametrizzata sui limiti quantitativi previsti dal presente regolamento ed è quindi in grado di indirizzare l'istruttoria verso gli organi competenti rilevando la necessità o meno dell'intervento del Comitato Amministratori Indipendenti.

17.2.2. – Istruttorie diverse dalle pratiche di affidamento

Per quanto concerne le altre operazioni previste dall'art. 14, in considerazione della maggiore eterogeneità delle possibili casistiche, non risulta possibile identificare a priori iter istruttori automatizzati.

In funzione dell'attuale struttura organizzativa della Banca, gli uffici che potrebbero trovarsi a gestire le operazioni di cui alla lettera r) del presente regolamento, diverse dagli affidamenti, sono le seguenti:

- Amministrazione
- Ufficio del Personale
- Segreteria di Filiale
- Segreteria Affari Generali

L'elenco dei soggetti e delle anagrafiche presenti nella procedura "Parti Correlate" sono resi disponibili alle strutture operative sopra individuate al fine di permettere un monitoraggio, all'interno dell'attività ordinaria, delle possibili casistiche oggetto del presente Regolamento.

Nel caso in cui venga individuata un'operazione riconducibile ad uno dei soggetti censiti in procedura, gli uffici inoltrano una segnalazione alla Segreteria Affari Generali, la quale deve verificare (con le modalità di cui all'Allegato 1 e con l'aiuto del sistema di controlli interni di Banca IFIGEST S.p.A.) se l'operazione rientra nella categoria di operazioni rilevanti ai fini del presente Regolamento.

Se necessario, la Segreteria Affari Generali si attiva, in base alle caratteristiche dell'operazione, con funzione operativa ritenuta maggiormente competente per raccogliere le informazioni necessarie all'istruttoria.

In particolare, costituiscono oggetto dell'istruttoria *le motivazioni, gli interessi* dell'operazione e *gli effetti* di essa dal punto di vista *patrimoniale, economico e finanziario*. Tali aspetti devono essere dettagliatamente esaminati e l'istruttoria deve essere comunque tale da soddisfare le esigenze di correttezza sostanziale sottese alla disciplina in questione.

17.2.3. Istruttoria delle operazioni di maggiore rilevanza

In presenza di un'operazione che appare qualificabile come di maggiore rilevanza ai sensi del precedente art. 14, il Comitato degli Amministratori Indipendenti deve essere coinvolto nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo, tempestivo e aggiornato, con la facoltà, altresì, di richiedere informazioni aggiuntive e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria²⁷.

Nel caso in cui l'istruttoria concluda che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle *di mercato*, praticate nei confronti di parti non collegate per corrispondenti natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro, in applicazione delle regole contabili internazionali²⁸.

In ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'*interesse* della Banca.

Art. 17.3 - Proposta di deliberazione e informativa preventiva

Una volta effettuata l'istruttoria, possono essere portate all'attenzione dell'organo competente le proposte di deliberazione relative alle operazioni con soggetti collegati. Tali proposte devono, però, evidenziare in modo chiaro (in nota alla intitolazione) che si tratta di operazione con soggetto

²⁷ Ciò in ossequio a quanto previsto nella Parte III – Capitolo 11 – Sezione III – par. 2.3 e par. 3.1 delle Disposizioni di per le banche della Banca d'Italia e all'art. 8, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob.

²⁸ Ai sensi dello IAS 24, par. 23, "le informazioni integrative in cui si specifica che le operazioni con parti correlate sono state effettuate a condizioni equivalenti a quelle prevalenti in libere transazioni, sono fornite soltanto se tali condizioni possono essere comprovate".

collegato e devono, altresì, riportare le conclusioni istruttorie sugli elementi di contenuto sopra indicati.

Tanto le proposte di deliberazione quanto le conclusioni istruttorie, unitamente ad ogni informazione necessaria ad una adeguata valutazione dell'operazione, devono essere fornite con congruo anticipo all'organo competente ad adottare la deliberazione, oltre che agli organi incaricati di fornire i propri pareri preventivi, ossia il Comitato degli Amministratori Indipendenti ed eventualmente il Collegio Sindacale.

Inoltre, laddove il Comitato degli Amministratori Indipendenti sia coinvolto nello svolgimento della fase istruttoria (vale a dire prima della richiesta dell'eventuale parere di sua competenza), come previsto dall'art. 17.2, la proposta di deliberazione su cui esso è chiamato a fornire il proprio parere tiene adeguatamente conto delle eventuali osservazioni dal medesimo formulate.

Per le operazioni con parti collegate, ivi comprese le operazioni infragruppo, che non sono sottoposte all'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione (in quanto rientranti nelle operazioni escluse di cui al par. 15), i soggetti responsabili della realizzazione di tali operazioni conservano in atti della Banca tutta la documentazione inerente ad esse.

L'organo competente ad adottare le deliberazioni fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche. Le operazioni sulle quali gli amministratori indipendenti hanno espresso parere contrario o condizionato sono singolarmente comunicate non appena deliberate.

Art. 17.4 - Parere del Comitato degli Amministratori Indipendenti

In relazione a tutte le operazioni previste dall'art. 14, un ruolo rilevante è attribuito al Comitato degli Amministratori Indipendenti, che viene coinvolto nella fase pre-deliberativa attraverso l'espressione di un proprio parere motivato²⁹. Tuttavia, tale parere è vincolante solo per le operazioni di maggiore rilevanza³⁰, salvo quanto previsto al successivo art. 17.6, ultimo comma.

Nel proprio parere, il Comitato degli Amministratori Indipendenti deve esprimersi sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla relativa convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il Comitato degli Amministratori Indipendenti deve esprimersi e trasmettere il suo parere all'organo competente per la deliberazione nel minor tempo possibile dal ricevimento della documentazione di cui al precedente art. 17.3.

Gli Amministratori Indipendenti hanno la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da esperti indipendenti di loro scelta; la Banca può tuttavia fissare limiti all'ammontare, anche complessivo, di tali spese, previo parere favorevole del Collegio Sindacale³¹.

Art. 17.5 - Pareri vincolanti del Collegio Sindacale

Per le operazioni di maggiore rilevanza, in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato degli Amministratori Indipendenti, deve essere chiesto un parere preventivo anche al Collegio Sindacale³².

In ogni caso, un parere preventivo deve essere chiesto al Collegio Sindacale per le operazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, qualora siano riscontrate condizioni economiche diverse da quelle di mercato.

I pareri di cui ai precedenti periodi sono vincolanti e possono sostituire eventuali pareri difformi del Comitato degli Amministratori Indipendenti.

²⁹ Ciò in base a quanto espressamente previsto nella Parte III – Capitolo 11 – Sezione III – par. 1 delle Disposizioni di vigilanza per le banche della Banca d'Italia e a quanto emerge dal Regolamento Consob (ad es. art. 4, art. 7 e art. 8).

³⁰ In ossequio all'art. 7, comma 1, lett. a) e all'art. 8, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob, il presente Regolamento stabilisce che il parere del Comitato degli Amministratori Indipendenti sia non vincolante per le operazioni che sono identificate dal precedente art. 14 come di minore rilevanza e vincolante per quelle di maggiore rilevanza.

³¹ Ciò in base a quanto previsto nella Parte III – Capitolo 11 – Sezione III – par. 3.1 delle Disposizioni di vigilanza per le banche della Banca d'Italia.

³² Parte III – Capitolo 11 – Sezione III – par. 3.2(e) delle Disposizioni di vigilanza per le banche della Banca d'Italia.

Nel proprio parere, il Collegio Sindacale deve esprimersi sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla relativa convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il Collegio Sindacale deve esprimersi e trasmettere il suo parere all'organo competente per la deliberazione nel minor tempo possibile dal ricevimento della documentazione di cui al precedente art. 17.3.

Restano fermi i compiti e doveri che l'ordinamento pone in capo al Collegio Sindacale in via generale e, in particolare, l'obbligo di riferire senza indugio alla Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria³³.

Art. 17.6 - Competenze deliberative del Consiglio di Amministrazione

Una volta effettuata l'istruttoria ed acquisito il parere preventivo del Comitato degli Amministratori Indipendenti, ed eventualmente del Collegio Sindacale, ai sensi dei precedenti articoli, le operazioni che la Capogruppo intenda realizzare con i propri soggetti collegati, se rientranti nella categoria delle operazioni previste all'art. 14, dovranno essere sottoposte alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori interessati dall'operazione si astengono dalla deliberazione.

La delibera che approva il compimento di una operazione con soggetti collegati, anche se a fronte del previo parere favorevole del Comitato degli Amministratori Indipendenti o del Collegio Sindacale, deve comunque fornire sempre adeguata motivazione circa:

- a) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- b) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato, elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera³⁴.

La delibera del Consiglio di Amministrazione potrà essere proposta con caratteristiche di delibera-quadro, specie per le operazioni infragruppo non esenti dalle procedure qui stabilite, laddove si renda opportuno fare riferimento ad una pluralità di operazioni omogenee a carattere più ricorrente.

Le delibere-quadro devono riferirsi a categorie di operazioni determinate, riportando tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento tra i quali l'ammontare massimo delle operazioni cumulativamente considerate da realizzare nel periodo di riferimento (che non può essere superiore a 1 anno), sempre nei limiti previsti dalle disposizioni dell'art. 5, la motivazione delle condizioni previste e i loro effetti sulla situazione patrimoniale ed economica della Banca o del Gruppo.

Sull'attuazione delle delibere-quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale, all'organo con funzione di supervisione strategica.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile a una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati.

Al fine di consentire alla Capogruppo di assicurare il costante rispetto del limite consolidato alle attività di rischio, sono previsti adeguati flussi informativi sulle operazioni con soggetti collegati nonché sul *plafond* determinato per le delibere-quadro e sul suo periodico utilizzo da parte delle singole componenti del gruppo bancario.

Nelle ipotesi in cui la Capogruppo esamini o approvi le operazioni con soggetti collegati compiute dalle singole componenti del gruppo bancario, essa adotta presidi idonei ad assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni (si veda art. 19 del Regolamento).

³³ Art. 52 del TUB.

³⁴ Ciò, conformemente a quanto previsto dalla Parte III – Capitolo 11 – Sezione III – par. 3.2, lett. b) delle Disposizioni di vigilanza per le banche della Banca d'Italia e all'art. 7, comma 1, lett. e) del Regolamento Consob.

Poiché la presente procedura prevede³⁵ che il Consiglio di Amministrazione possa approvare un'operazione di minore rilevanza nonostante il parere negativo, oppure condizionato a rilievi da parte del Comitato degli Amministratori Indipendenti, in questa ipotesi la delibera deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui l'operazione viene comunque autorizzata, nonché puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli Amministratori Indipendenti.

Le operazioni compiute sulle quali gli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate, almeno annualmente, a conoscenza dell'assemblea dei soci.

Art. 17.7 - Competenze deliberative dell'Assemblea dei Soci

Quando un'operazione con soggetti collegati è, ai sensi della Legge o dello Statuto, di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, le procedure descritte nelle precedenti disposizioni si applicano anche alla proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione dovrà sottoporre all'Assemblea dei Soci³⁶. I Soci interessati dall'operazione si astengono dalla deliberazione.

Art. 18 - Società controllate: operazioni sottoposte all'approvazione del Comitato degli Amministratori indipendenti

Le operazioni con soggetti collegati poste in essere dalle Società Vigilante e dalle società controllate del Gruppo devono essere preventivamente comunicate ed esaminate dalla Capogruppo e, nei casi in cui sia superato l'importo di 250.000 euro per i finanziamenti e di 100.000 euro per le altre tipologie, tali operazioni devono essere preventivamente approvate dal Comitato degli Amministratori Indipendenti della Capogruppo.

A tal fine, le Società Vigilante e le società controllate del Gruppo devono inviare la richiesta alla Capogruppo, in vista del relativo esame da parte del Consiglio di Amministrazione.

Ove le decisioni delle Società Vigilante e delle società controllate siano influenzate dalla Capogruppo, avuto riguardo ad operazioni con parti collegate, le esigenze di motivazione e puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi che influenzano la delibera – secondo quanto indicato sopra – rispondono contemporaneamente alle prescrizioni dell'art. 2497 ter c.c.

Art. 19 - Perdite, passaggi a sofferenza e accordi transattivi giudiziali od extragiudiziali connessi ad operazioni con soggetti collegati

Nel caso in cui in un'operazione in cui è parte un soggetto collegato dia luogo a perdite, passaggi a sofferenza o eventi analoghi per la Banca, le funzioni competenti alla registrazione della perdita o al passaggio a sofferenza adottano, anche con l'aiuto del sistema dei controlli interni, ogni cautela necessaria ad evitare condizionamenti da parte del soggetto collegato.

In via esemplificativa, nell'eventualità in cui la parte collegata sia competente allo svolgimento delle attività necessarie ai fini della registrazione della perdita o del passaggio a sofferenza, tali attività possono essere affidate a soggetti diversi dalla parte collegata e/o sottoposte alla supervisione di soggetti indipendenti, quali funzionari addetti al sistema dei controlli interni o membri del Collegio Sindacale.

Nel caso in cui un'operazione in cui è parte un soggetto collegato dia luogo ad accordi transattivi, giudiziali o stragiudiziali, tali accordi devono essere autorizzati attraverso il ricorso alle procedure previste per l'effettuazione o la modifica di operazioni con parti collegate, fatte salve le disposizioni

³⁵ Ciò, conformemente a quanto previsto dalla Parte III – Capitolo 11 – Sezione III – par. 3.2, lett. a) delle Disposizioni di vigilanza per le banche della Banca d'Italia.

³⁶ Ciò in base a quanto previsto alla Parte III – Capitolo 11 – Sezione III – par. 3.3 delle Disposizioni di vigilanza per le banche della Banca d'Italia.

specifiche per le operazioni escluse o esenti, oppure in cui la parte collegata è anche esponente aziendale³⁷.

Art. 20 - Monitoraggio delle operazioni e informativa successiva

Anche al fine di garantire un adeguato monitoraggio delle operazioni con soggetti collegati perfezionate nel periodo di riferimento dalla Capogruppo e dalle Società Vigilante e dalle società controllate da Banca IFIGEST, su queste è resa informativa al Consiglio di Amministrazione e da questo al Collegio Sindacale almeno ogni trimestre, in modo da dare un quadro completo dell'insieme delle operazioni più significative poste in essere, nonché dei volumi e delle principali caratteristiche di tutte quelle delegate.

La Capogruppo acquisisce dai soggetti che ne sono in possesso nell'ambito della Banca e dalle Società Vigilante, nonché dalle società controllate del Gruppo ai sensi dell'art. 17.1.1, i dati caratterizzanti le operazioni con soggetti collegati perfezionate nel trimestre di riferimento, in vista della redazione di un'informativa su base trimestrale su tali operazioni, con riferimento tanto a quelle deliberate dall'organo amministrativo della società interessata quanto a quelle delegate ad altre unità organizzative.

L'informativa deve riassumere l'insieme delle operazioni – sia di natura creditizia sia di ogni altra natura – effettuate con qualunque soggetto collegato, secondo le categorie comprese nell'Allegato 3.

Il dettaglio delle singole operazioni deve riportare le seguenti informazioni:

- a) le controparti con cui l'operazione è attuata;
- b) una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
- c) le motivazioni e gli interessi dell'operazione, nonché i suoi effetti dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- d) le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate, la riferibilità agli standard di mercato, nonché l'eventuale parere fornito da esperti indipendenti;
- e) l'esito dell'operazione, ovvero, in particolare, se essa abbia dato luogo agli eventi di cui all'art. 18.

In aggiunta a ciò, l'Area Amministrativa e le corrispondenti funzioni delle Società Vigilante e delle altre società controllate del Gruppo devono far pervenire alla Segreteria Affari Generali della Banca, con cadenza semestrale e compatibilmente con i tempi di predisposizione del bilancio, un'informativa sui saldi di periodo relativi alle operazioni di cui all'oggetto, secondo criteri corrispondenti a quelli dell'informativa fornita per lo IAS 24.

Sulla base delle informazioni e dei dati pervenuti, la Segreteria Affari Generali predisporrà l'informativa da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e, conseguentemente, al Collegio Sindacale.

Art. 21. Il presidio dei conflitti con il personale più rilevante

La Banca considera infine i potenziali rischi di conflitti di interessi che si pongono con riferimento al cd. "personale più rilevante" identificato ai sensi della disciplina sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione³⁸, nonché alla luce della Politica interna adottata dalla Banca in materia.

La Banca, infatti, presidia le operazioni in cui tali soggetti possano avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse, in quanto si tratta di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca.

³⁷ Ciò in base a quanto previsto dalla Parte III – Capitolo 11 – Sezione III – par. 2.3 delle Disposizioni di vigilanza per le banche della Banca d'Italia.

³⁸ Cfr. Regolamento delegato della Commissione europea emanato in attuazione dell'articolo 94, paragrafo 2 CRD IV e Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione I, par. 6.

A tal proposito, la Banca prevede: (i) l'impegno del personale più rilevante a dichiarare situazioni di interesse nelle operazioni e (ii) l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto (es. concessione del credito, passaggio a contenzioso) ai livelli gerarchici superiori.

Si rinvia per le misure adottate a tal proposito dalla Banca alla Sezione Terza del presente Regolamento.

Art. 22 - Controlli interni e norme finali

Il sistema dei controlli interni del Gruppo IFIGEST deve assicurare un costante rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative di cui al presente Regolamento.

Al fine di garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione della disciplina di cui al presente Regolamento e della ulteriore normativa applicabile:

- la funzione di Risk Management cura la misurazione dei rischi – inclusi anche quelli di mercato – sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nel Regolamento e nelle politiche interne;
- la funzione di Compliance verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dal presente Regolamento e della ulteriore regolamentazione interna;
- la funzione di Revisione Interna verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio sindacale e al Consiglio di Amministrazione della Banca, e riferisce periodicamente circa l'esposizione complessiva della Banca o del Gruppo ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interessi, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi
- i Consiglieri Indipendenti della Banca svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

A tal proposito i Consiglieri Indipendenti possono richiedere alle funzioni di controllo interne informazioni in merito alle attività svolte, oltre che eventuali integrazioni o chiarimenti. Possono inoltre inviare proposte o suggerimenti in ottica di contribuire e supportare i processi di controllo sopra indicati.

Sia per quanto riguarda le operazioni di cui alla sezione I sia per quelle di cui alla sezione II del presente Regolamento, la Banca tiene comunque evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle operazioni esenti o escluse. Tali operazioni rientrano in ogni caso nel computo delle attività di rischio riferite al singolo soggetto collegato e devono rispettare i limiti prudenziali stabiliti dalla normativa Banca d'Italia.

Le attività di rischio verso soggetti collegati devono essere segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità ed il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

SEZIONE TERZA

POLITICA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE PER IL PERSONALE

Art. 23 – Premessa

La presente sezione illustra le politiche adottate da Banca IFIGEST volte ad individuare, valutare, gestire e mitigare o prevenire conflitti di interesse reali o potenziali tra gli interessi della Banca e gli interessi privati del personale, come di seguito definito, inclusi i membri dell'organo di gestione, che potrebbero influire in modo negativo sull'espletamento dei loro compiti e delle loro responsabilità.

Nella definizione di personale, ai fini della presente sezione, sono compresi i seguenti soggetti:

- Personale dipendente e non dipendente (parasubordinato)
- Membri degli organi di gestione e di controllo
- Consulenti finanziari che svolgono la propria attività per la Banca, anche se non inquadrati come lavoratori dipendenti.

Come previsto dalla normativa³⁹, l'individuazione dei conflitti di interesse del personale include gli interessi degli stretti familiari e tiene conto dei potenziali conflitti di interesse che possono emergere anche da rapporti personali o professionali già conclusi, che possono ripercuotersi sul comportamento e sulla partecipazione del personale al processo decisionale.

Ai fini di poter individuare e gestire i conflitti, anche potenziali, che possono emergere nello svolgimento delle attività poste in essere anche dalle società controllate e collegate dalla Banca, copia della presente politica dovrà essere inviata all'organo di gestione delle singole società affinché le stesse adottino politiche interne conformi ai principi in essa contenuti e/o comunque assumano comportamenti e/o definiscano procedure volte a prevenire e gestire i conflitti tra ogni singola società ed il personale come sopra individuato.

Art. 24 Processo di individuazione e gestione dei conflitti

Da un punto di vista metodologico, ai fini della gestione dei conflitti di interesse reali o potenziali e ai sensi di quanto previsto dagli Orientamenti EBA sulla Governance interna (EBA/GL/2021/05), sono state innanzitutto identificati:

- i conflitti di interesse, effettivi o potenziali, che possono manifestarsi tra gli interessi della Banca e gli interessi del personale in relazione allo svolgimento del proprio incarico o alla prestazione dell'attività lavorativa;
- le ipotesi nelle quali l'interesse della Banca potrebbe risultare sacrificato per il perseguimento da parte del personale di finalità diverse, legate ad un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio diretto o indiretto da parte dello stesso.

Ai fini della predisposizione della mappatura delle varie tipologie di conflitto di interesse sono state prese in considerazione:

- 1) La tipologia del potenziale conflitto di interessi;
- 2) le tipologie di soggetto in potenziale conflitto di interesse, distinguendo tra parti correlate e restante personale.
- 3) la descrizione del potenziale conflitto di interesse;
- 4) la relativa modalità di gestione;
- 5) la funzione/organo deputato alla gestione del conflitto di interesse.

³⁹ Orientamenti EBA/GL/2021/05 sulla governance interna

Successivamente, sono state identificate le misure di rilevazione dei conflitti e i flussi informativi per la gestione e/o mitigazione degli stessi.

Le disposizioni deliberate al fine di prevenire, eliminare e/o limitare i conflitti di interesse integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne adottate.

In considerazione della molteplicità di casistiche di conflitto di interesse che si possono verificare nello svolgimento dell'attività di Banca IFIGEST, si raccomanda a tutto il personale della Banca e delle società controllate e collegate che si trovasse a individuare una casistica nuova o non specificatamente individuata, a segnalare tali ipotesi di conflitto all'Ufficio Compliance della Banca.

Mappatura dei conflitti

Categoria Conflitto	ID	Tipologia del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di stakeholder aziendale in potenziale conflitto di interesse	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Modalità di gestione del conflitto di interesse	Funzioni/Organi interessati dalla gestione del conflitto di interesse	
Interessi economici	1	Azioni	Parte correlata	L'esponente aziendale potrebbe agire nel proprio interesse in qualità di azionista e non nell'interesse della Banca nell'assunzione delle decisioni aziendali (es: erogazione dividendi)	1) Limite statutario al possesso di azioni del 9% che garantisce un azionariato diffuso 2) necessità del voto favorevole dei Consiglieri Indipendenti in merito a tematiche potenzialmente in conflitto come le politiche di distribuzione dei dividendi.	Segreteria Affari Generali/Comitato Amministratori Indipendenti	
		Diritti di proprietà e partecipazioni, posizioni finanziarie e altri interessi economici di clienti, diritti di proprietà intellettuale		L'esponente aziendale potrebbe agire, nell'assunzione delle decisioni aziendali, nell'interesse della propria partecipazione/diritto a scapito dell'interesse della Banca	1) Astensione dell'esponente aziendale dalle delibere consiliari che possono incidere sugli interessi dell'esponente aziendale. 2) Parere positivo da parte del Comitato degli Amministratori Indipendenti previa formalizzazione delle valutazioni svolte sulla proposta di delibera consiliare che può incidere sugli interessi in conflitto dell'esponente aziendale.	Segreteria Affari Generali/Comitato Amministratori Indipendenti	
	3	Appartenenza ad un organismo/proprietà di un organismo/entità con interessi confliggenti		Parte correlata	L'esponente aziendale/il personale che si trova in questa situazione potrebbe agire nell'interesse dell'organismo in conflitto a scapito di quello della Banca	1) Astensione dell'esponente aziendale dalle delibere consiliari che possono incidere sugli interessi dell'esponente aziendale. 2) Parere positivo da parte del Comitato degli Amministratori Indipendenti previa formalizzazione delle valutazioni svolte sulla proposta di delibera consiliare che può incidere sugli interessi in conflitto dell'esponente aziendale.	Segreteria Affari Generali/Comitato Amministratori Indipendenti
				Personale		1) Astensione del dipendente nello svolgimento della propria attività lavorativa per la quale potrebbe agire in potenziale conflitto di interesse. 2) Autorizzazione da parte del consigliere incaricato competente o dell'AD previa formalizzazione delle valutazioni effettuate e dei presidi adottati.	Consigliere Incaricato competente/ AD/Ufficio Personale

					3) In caso di impossibilità a gestire/rimuovere il conflitto si ipotizza la modifica del ruolo assegnato al dipendente all'interno dell'ente.	
4	Rapporti personali o professionali con i proprietari di partecipazioni qualificate nell'ente	Parte correlata	La Parte correlata/il personale potrebbe esercitare pressioni o agire nel proprio interesse sfruttando la relazione con i proprietari di partecipazioni qualificate nell'ente		1) Limite statutario al possesso di azioni del 9% che garantisce un azionariato diffuso 2) in caso di soggetto Parte correlata: necessità del voto favorevole dei Consiglieri Indipendenti in merito a tematiche potenzialmente in conflitto (come ad es. le politiche di distribuzione dei dividendi). 3) in caso di soggetto Personale: Autorizzazione da parte del consigliere incaricato competente o dell'AD previa formalizzazione delle valutazioni effettuate e dei presidi adottati. Informativa sulle operazioni autorizzate al Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno trimestrale.	Segreteria Affari Generali/Comitato Amministratori Indipendenti
		Personale				Consigliere Incaricato competente/AD/Ufficio Personale/Consiglio di Amministrazione
5	Rapporti personali o professionali con personale della Banca o di società incluse nel consolidamento prudenziale	Parte correlata	La Parte correlata/il personale che si trova in questa situazione potrebbe esercitare pressioni o agire nel proprio interesse sfruttando la relazione con il personale della Banca o della società consolidata		1) in caso di soggetto Parte correlata: necessità del voto favorevole dei Consiglieri Indipendenti in merito a tematiche potenzialmente in conflitto (come ad es. le politiche di distribuzione dei dividendi). 2) in caso di soggetto Personale: Autorizzazione da parte del consigliere incaricato competente o dell'AD previa formalizzazione delle valutazioni effettuate e dei presidi adottati. Informativa sulle operazioni autorizzate al Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno trimestrale.	Comitato Amministratori Indipendenti
		Personale				Consigliere Incaricato AD/Ufficio Personale/Consiglio di Amministrazione
6	Altra occupazione o occupazione svolta in precedenza (5 anni)	Parte correlata	La contestuale/precedente occupazione della Parte correlata/il personale potrebbe influire sulla sua indipendenza/indipendenza di giudizio		In caso di soggetto Parte correlata: Valutazione della rilevanza del conflitto da parte del Comitato degli Amministratori Indipendenti e adozione di misure per la limitazione/eliminazione del conflitto In caso di soggetto Personale: Autorizzazione da parte del consigliere incaricato competente o dell'AD previa formalizzazione delle valutazioni effettuate e dei presidi adottati. Informativa sulle operazioni autorizzate al Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno trimestrale.	Comitato Amministratori Indipendenti
		Personale				Consigliere Incaricato competente/AD/Ufficio Personale/Consiglio di Amministrazione

7	Rapporti personali/professionali con parti interessate esterne pertinenti (e.g.: fornitori, consulenti o altri prestatori di servizi sostanziali)	Parte correlata	Riguarda i rapporti che la parte correlata/il personale intrattiene con soggetti terzi che hanno rapporti con la Banca in qualità di fornitori/consulenti o prestatori di servizi sostanziali che potrebbero influire sulla sua indipendenza/indipendenza di giudizio	<p>1) Soglia <i>de minimis</i>: nel caso in cui la quota del fatturato/attivo del soggetto terzo interessato dal conflitto di interesse corrisposto dalla Banca rientri nella soglia del 5% il potenziale conflitto non è considerato rilevante e comunque inferiore ad Euro 50.000.</p> <p>2) Autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione previa valutazione della rilevanza del conflitto da parte del Comitato degli Amministratori Indipendenti e adozione di misure per la limitazione/eliminazione del conflitto.</p> <p>3) Soglia massima: I rapporti non potranno comunque superare il 10% del fatturato/attivo del soggetto terzo interessato dal conflitto di interesse e comunque non oltre l'importo annuo di Euro 100.000.*</p>	Segreteria Affari Generali/Consiglio di Amministrazione/Comitato Amministratori Indipendenti
		Personale		<p>1) Soglia <i>de minimis</i>: nel caso in cui la quota del fatturato/attivo del soggetto terzo interessato dal conflitto di interesse corrisposto dalla Banca rientri nella soglia del 5% il potenziale conflitto non è considerato rilevante e comunque inferiore ad Euro 50.000.</p> <p>2) Autorizzazione da parte dell'Amministratore Delegato previa formalizzazione delle valutazioni effettuate e dei presidi adottati. Informativa sulle operazioni autorizzate al Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno trimestrale.</p> <p>3) Soglia massima: I rapporti non potranno comunque superare il 10% del fatturato/attivo del soggetto terzo interessato dal conflitto di interesse e comunque non oltre l'importo annuo di Euro 100.000.*</p>	Amministrazione/Amministratore Delegato/Consiglio di Amministrazione

	8	Influenza politica/relazioni politiche	Parte correlata	L'esponente aziendale/il personale che si trova in questa situazione potrebbe agire per interessi relativi o collegati alla propria carica, o per interessi dei soggetti con i quali intrattiene relazioni politiche a scapito di quello della Banca	PEP / non PEP (gestione PEP con normativa AML e conseguente adozione di misure di autorizzazione e di adeguata verifica rafforzata) In caso di soggetto Parte correlata: Parere favorevole da parte del Comitato degli Amministratori indipendenti previa formalizzazione delle valutazioni svolte sulla proposta di delibera consigliare che può incidere sugli interessi in conflitto dell'esponente aziendale In caso di Personale: Autorizzazione da parte dell'Amministratore Delegato previa formalizzazione delle valutazioni effettuate e dei presidi adottati. Informativa sulle operazioni autorizzate al Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno trimestrale.	Segreteria di filiale/Comitato Amministratori Indipendenti
			Personale			Segreterie filiali/Amministratore Delegato/Consiglio di Amministrazione
	9	Rapporti attivi (prodotti bancari, servizi di investimento, ecc. ecc.)	Parte correlata	La presenza di rapporti attivi potrebbe influenzare la parte correlata nella valutazione delle decisioni che potrebbero risultare più orientate agli interessi collegati alla propria qualità di Cliente che in qualità di esponente aziendale	1) Adozione di condizioni economiche prestabilite e standardizzate per le Parti correlate e gli stretti familiari nella prestazione dei servizi di investimento e bancari. 2) Eventuali eccezioni devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione previa valutazione del Comitato degli Amministratori Indipendenti.	Segreterie filiali/Comitato Amministratori Indipendenti/Consiglio di Amministrazione
			Personale	Il personale in qualità di private/direttore di filiale potrebbe applicare sconti commissionali sui propri conti o su quelli dei familiari		

Crediti	10	Prestiti a parti correlate/società riconducibili a parti correlate e soggetti connessi	Parte correlata	Il soggetto Parte correlata potrebbe partecipare a delibere su affidamenti personali o a società allo stesso riconducibili che possono essere in contrasto con l'interesse aziendale	<p>Iter, procedure e processi di cui al presente regolamento sezioni Prima e Seconda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Competenza del Consiglio di Amministrazione in presenza di affidamenti a Parti correlate e soggetti connessi. 2) Valutazione formalizzata nella delibera del Consiglio di Amministrazione 3) Applicazione di condizioni standardizzate o, in caso di deroghe, parere favorevole degli Amministratori Indipendenti. 4) Definizione di una soglia a livello di gruppo (250.000 Euro) oltre la quale è richiesto il parere favorevole degli Amministratori Indipendenti. 5) Revisione annuale delle aperture di credito previa valutazione da parte del comitato Amministratori Indipendenti. 	Segreterie filiali/Consiglio di Amministrazione/Comitato degli Amministratori indipendenti
	11	Prestiti erogati al Personale	Personale	Il soggetto inquadrato come Personale potrebbe partecipare a delibere su affidamenti a lui concessi o a soggetti connessi che possono essere in contrasto con l'interesse aziendale	<ol style="list-style-type: none"> 1) In caso di competenza della delibera riservata al soggetto in conflitto di interesse, impossibilità di delibera e riconduzione della decisione all'organo competente superiore. In caso di Comitato, astensione del soggetto in conflitto di interesse dalla delibera. Nel caso in cui a motivo dell'astensione del soggetto in conflitto di interesse non si raggiunga il quorum necessario per assumere la delibera, riconduzione della decisione all'organo competente superiore. 2) Definizione di una soglia a livello di "gruppo" (250.000 Euro) oltre la quale la competenza viene riservata al Consiglio di Amministrazione. 	Ufficio Fidi/Comitato Fidi/Consiglio di Amministrazione

					3) Revisione annuale delle aperture di credito superiori a Euro 250.000 riservata al Consiglio di Amministrazione.	
--	--	--	--	--	--	--

(*) I limiti indicati all'interno della presente sezione sono da considerarsi indicativi.

In presenza di circostanze eccezionali, debitamente motivate all'interno della delibera consiliare, i suddetti limiti possono essere derogati con delibera del Consiglio di Amministrazione e parere favorevole del Collegio Sindacale e del Comitato Amministratori Indipendenti.


Qualora uno dei soggetti deputati ad assumere una delibera/decisione ai sensi del presente regolamento, individui un'operazione relativa a soggetti inquadrati come "Personale" che, in virtù dell'importo, della natura o delle caratteristiche, possa generare un potenziale conflitto di interesse non declinato all'interno del presente Regolamento o in presenza di livelli di rischio ritenuti particolarmente elevati, previo parere dell'Amministratore Delegato, può richiedere che la delibera relativa alla suddetta operazione sia assunta dal Consiglio di Amministrazione.

Misure di rilevazione e gestione del conflitto		
Tipologia del potenziale conflitto di interesse	Rilevazione del conflitto di interesse	Flussi informativi per la gestione del conflitto di interesse
Interessi economici (conflitti sub 1-5)	In fase di nomina dell'esponente aziendale, dell'assunzione della qualifica di parte correlata o di soggetto rientrante nella definizione di "Personale" e, nel caso di successiva sottoscrizione di partecipazioni o di acquisizione degli interessi economici elencati a seguito della nomina, l'esponente aziendale, la parte correlata o il Personale, hanno l'obbligo di fornire adeguata comunicazione alla SAF (Segreteria Affari Generali) o all'Ufficio del Personale.	La SAF e/o l'Ufficio del Personale, preso atto della rilevazione del conflitto in capo all'esponente aziendale/parte correlata/Personale, (in fase di nomina o successivamente tramite comunicazione ricevuta o rilevato in fase di aggiornamento dei dati relativi agli esponenti aziendali/parti correlate/Personale) forniscono informativa al Consigliere Incaricato alla struttura operativa e all'Amministratore delegato e coordina le misure deliberate per l'eliminazione/limitazione del conflitto rilevato. I responsabili delle funzioni di Compliance e Risk Management forniscono eventuale supporto consultivo.
Altra occupazione/occupazione svolta in precedenza (5 anni) (conflitti sub 6) Rapporti personali/professionali con parti interessate esterne pertinenti (conflitti sub 7)	In fase di nomina dell'esponente aziendale, dell'assunzione della qualifica di parte correlata o di soggetto rientrante nella definizione di "Personale" o nel caso di successiva assunzione dei rapporti elencati sub 6 e 7 l'esponente aziendale ha l'obbligo di fornire comunicazione alla SAF (Segreteria Affari Generali) o all'Ufficio del Personale	Esponente aziendale/Parte Correlata In fase di nomina dell'esponente aziendale o successivamente, la SAF raccoglie le informazioni relative all'esponente, ivi compreso il CV e le visure atte a verificare la posizione occupazionale in essere e pregressa del soggetto. In caso di rilevazione del potenziale conflitto, fornisce informativa al consigliere incaricato competente e all'Amministratore delegato e coordina le misure deliberate per l'eliminazione/limitazione del conflitto rilevato. I responsabili delle funzioni di Compliance e Risk Management forniscono eventuale supporto consultivo. Personale In fase di assunzione del personale o successivamente, l'Ufficio Personale raccoglie le informazioni relative al dipendente, ivi compreso il CV e le visure atte a verificare la posizione occupazionale in essere e pregressa del soggetto. L'Ufficio personale fornisce informativa al consigliere incaricato competente e all'Amministratore delegato e coordina le misure deliberate per l'eliminazione/limitazione del conflitto rilevato. I responsabili delle funzioni di Compliance e Risk Management forniscono eventuale supporto consultivo.
Influenza politica/relazioni politiche (conflitto sub 8)	La rilevazione del conflitto di interesse avviene in fase di nomina dell'esponente aziendale, dell'assunzione della qualifica di parte correlata o di soggetto rientrante nella definizione di "Personale". Nel caso di incarico assunto successivamente, il soggetto interessato ha l'obbligo di fornire comunicazione alla SAF o all'Ufficio del personale a seconda della qualifica di esponente aziendale e di dipendente.	Esponente aziendale/Parte Correlata In fase di nomina dell'esponente aziendale, la SAF procede a raccogliere i dati relativi all'esponente aziendale, tra cui le informazioni relative al ruolo di PEP. Con il supporto della Funzione Antiriciclaggio la SAF svolge approfondimenti sul ruolo e/o sulle relazioni politiche emerse e/o comunicate e, fornita informativa al consigliere incaricato competente e all'Amministratore delegato, coordina le misure deliberate per l'eliminazione/limitazione

		<p>del conflitto rilevato. I responsabili delle funzioni di Compliance e Risk Management forniscono eventuale supporto consultivo</p> <p>Personale</p> <p>In fase di assunzione del dipendente, l'Ufficio personale/la Segreteria procede a raccogliere i dati relativi all'esponente aziendale, tra cui le informazioni relative al ruolo di PEP. Con il supporto della Funzione Antiriciclaggio l'Ufficio personale svolge approfondimenti sul ruolo e/o sulle relazioni politiche emerse e/o comunicate e, fornita informativa al consigliere incaricato competente e all'Amministratore Delegato, coordina le misure deliberate per l'eliminazione/limitazione del conflitto rilevato. I responsabili delle funzioni di Compliance e Risk Management forniscono eventuale supporto consultivo.</p>
Rapporti attivi (conflitto sub 9)	<p>La rilevazione del conflitto di interesse avviene in fase di nomina dell'esponente aziendale, dell'assunzione della qualifica di parte correlata o di soggetto rientrante nella definizione di "Personale" o in caso di apertura di nuovi rapporti.</p>	<p>Esponente aziendale/Parte Correlata</p> <p>In fase di nomina dell'esponente aziendale, il CDA valuta le condizioni applicate ai rapporti già in essere riconducibili all'esponente aziendale e ai soggetti a lui connessi (se in linea con la normativa aziendale e se a condizioni di mercato): In caso di apertura di nuovi rapporti le Segreterie di Filiale forniscono informativa al consigliere incaricato competente e all'Amministratore delegato e coordinano le misure deliberate per l'eliminazione/limitazione del conflitto rilevato.</p> <p>Periodicamente, la funzione di internal audit effettua dei controlli sulle condizioni applicate alla parte correlata e ai soggetti a lui connessi</p> <p>Personale</p> <p>In seguito all'assunzione del personale vengono applicate le condizioni previste dalla normativa interna per il personale. In caso di apertura di nuovi rapporti le Segreterie di Filiale forniscono informativa al consigliere incaricato competente e all'Amministratore delegato e coordinano le misure deliberate per l'eliminazione/limitazione del conflitto rilevato. Tale iter sarà attivato anche in caso di richiesta di modifica migliorativa di una delle condizioni precedentemente concesse.</p> <p>Periodicamente, la funzione di internal audit effettua dei controlli sulle condizioni applicate ai dipendenti e ai soggetti a lui connessi.</p>
Crediti (conflitti sub 10-11)	<p>La rilevazione del conflitto di interesse avviene in fase di nomina dell'esponente aziendale, dell'assunzione della qualifica di parte correlata o di soggetto rientrante nella definizione di "Personale" o in caso di nuova richiesta di affidamento</p>	<p>Esponente aziendale/Parte Correlata e relativi soggetti connessi</p> <p>In fase di nomina dell'esponente aziendale o di richiesta di prestito da parte di quest'ultimo o di un soggetto connesso, il CDA valuta le condizioni applicate ai rapporti dell'esponente e dei soggetti a lui connessi (se in linea con la normativa aziendale, migliorativa o a condizioni di mercato); periodicamente gli Amministratori Indipendenti verificano le condizioni applicate a tali rapporti, sulla base di elaborati forniti dall'ufficio fidi e dal risk management.</p>

		<p>Personale</p> <p>In seguito all'assunzione della qualifica di "Personale" o in caso di richiesta di nuovo affidamento vengono applicate le condizioni previste dalla normativa interna di riferimento. Periodicamente la funzione di internal audit/risk management verificano le condizioni applicate ai dipendenti. L'eventuale richiesta di una modifica migliorativa di una delle condizioni le Segreterie di Filiale forniscono informativa al consigliere incaricato competente e all'Amministratore delegato e coordinano le misure deliberate per l'eliminazione/limitazione del conflitto rilevato.</p>
--	--	---

ALLEGATO 1 (Schema delle decisioni)



ALLEGATO 2 (Limiti prudenziali)

Limiti prudenziali ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento

(come previsti nell'Allegato A della Parte III – Capitolo 11 delle Disposizioni di vigilanza per le banche)

	<i>Esponenti aziendali</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti in grado da soli di nominare uno o più esponenti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>
Limiti consolidati – fondi propri consolidati	5%	Parti correlate non finanziarie e relativi soggetti connessi		
		5%	7,50%	15%
		Altre parti correlate (Parti correlate finanziarie) e relativi soggetti connessi		
		7,50%	10%	20%
Limiti individuali – fondi propri individuali	20%			

ALLEGATO 3 (Informativa trimestrale al Collegio Sindacale)

Soglie di segnalazione per operazioni con soggetti collegate

La tabella riepiloga le soglie di riferimento per le operazioni con parti correlate e relativi soggetti connessi perfezionate nel trimestre di riferimento per cui è necessario fornire la prevista informativa al Collegio Sindacale, siano esse deliberate dall'Organo Amministrativo della Società interessata ovvero delegate. In quest'ultimo caso l'informativa è fornita anche al Consiglio di Amministrazione.

	Operazioni	Capogruppo	Società Controllate
A.	- l'acquisto e la cessione di immobili;	Sempre	Sempre
B.	- la sottoscrizione, l'acquisto e la cessione di partecipazioni societarie (anche se non comportanti modifiche del Gruppo bancario)	Sempre	Sempre
C.	- l'acquisto e la cessione di aziende o rami d'azienda o portafogli di attività in blocco;	Sempre	Sempre
D.	- gli accordi quadro regolanti le prestazioni di servizi, o attività di collocamento o distribuzione di prodotti/ servizi di durata annuale con previsione di rinnovo tacito, ovvero pluriennale;	di ammontare superiore a € 250.000 (determinato sulla base della remunerazione complessiva per i servizi svolti nel periodo annuale/pluriennale)	di ammontare superiore a € 100.000 (determinato sulla base della remunerazione complessiva per i servizi svolti nel periodo annuale/pluriennale)
E.	- le operazioni rientranti nelle categorie sopra indicate nelle sezioni da A ad D, se effettuate nei confronti di società del Gruppo bancario o societario	Per le operazioni sub A) -C), sempre; per le operazioni sub D, per ammontare superiore a € 500.000. ⁴⁰	Per le operazioni sub A) -C), sempre; per le operazioni sub D, per ammontare superiore a € 200.000. ⁴¹

⁴⁰ I suddetti limiti sono da considerarsi indicativi ed operanti in assenza di interessi significativi, così come individuati dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art.15 della presente procedura.

⁴¹ Cfr. nota precedente.

	Operazioni	Capogruppo	Società Controllate
F.	- la concessione a società del Gruppo bancario o societario di: (i) versamenti connessi ad interventi sul capitale (versamenti in conto futuro aumento capitale, ripianamento perdite, ecc.), strumenti ibridi di patrimonializzazione; (ii) prestiti subordinati, anche sotto forma di obbligazioni, certificati di deposito, computabili nei fondi propri della partecipata; (iii) affidamenti non destinati a sostenere l'attività caratteristica della partecipata; (iv) affidamenti destinati a sostenere l'attività caratteristica della partecipata perfezionati non a condizioni standard	di ammontare superiore a € 500.000.	di ammontare superiore a € 200.000.
G.	- la concessione di affidamenti a parti correlate non appartenenti al Gruppo bancario	di ammontare superiore allo 0,50% dei fondi propri consolidati.	di ammontare superiore allo 0,25% dei fondi propri consolidati.
H.	- le operazioni riguardanti esposizioni deteriorate (incagli, sofferenze, ristrutturate o in ristrutturazione)	Sempre	Sempre
I.	- le operazioni, sia di natura finanziaria, che commerciale, diverse da quelle sopra indicate (restando comunque escluse le operazioni di credito, interamente regolate nelle sezioni F-H, nonché le operazioni di raccolta bancaria effettuate a condizioni di mercato).	di valore economico superiore a € 100.000.	di valore economico superiore a € 200.000.
J.	- in qualsiasi categoria sopra indicata, le operazioni che per oggetto, natura delle controparti, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza o correttezza delle informazioni, anche contabili, relative al gruppo IFIGEST.	Sempre	Sempre
K.	operazioni perfezionate con Key managers o "stretti familiari" se non regolate ai sensi dell'art. 136 TUB	Sempre	Sempre